

COMUNE DI BERTONICO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.
02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.
03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

ART. 02

IL TERRITORIO COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER 2002 ETTARI E PREVALENTEMENTE COMPRESO NEL PARCO ADDA SUD.
02. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSI' COMPOSTA: CENTRO ABITATO: MIRABELLO, CORTE LUNGA, CORTE DEL GATTO, CORTE DEI BIOTINI, CORTE DEI TORCHIAI, CORTE CASTELLO, CORTE DEI CAMPARI, CORTE DELLA PELUCA, CORTE NUOVA, CORTE COLOMBE, CORTE DEI MACINANTI, CORTE DELLA COSTA, CASEGGIATO DI PIAZZA, CASE DEL VALLONE DI MEZZODI, CASE DEL VALLONE DI NORD. CASCINE: CASCINA DI SOTTO, CERADELLO, COLOMBINA, PONTE, CHIOSO, CAMPOLUNGO, BRUSADA DI SOTTO, BRUSADA DI SOPRA, MONTICELLI MAGGIORE, MONTICELLI MINORE, VALMOLLO, CASENUOVE, GUASTIMONE, MEZZANO, GORA, PIVA, PISTA, GALLINERA, TACCAGNA, CORTE MONTAGNOLA, OLTRE AD UNA AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA DENOMINATA VILLA DIANA E CAPANNINA.
03. IL COMUNE E' CONFINANTE A: NORD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERRANOVA DE PASSERINI E DI TURANO LODIGIANO; SUD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D`ADDA; EST CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTODINE E DI GOMBITO, POSTI IN PROVINCIA DI CREMONA; OVEST CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D`ADDA.
04. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVO.
05. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA IN VIA MATTEOTTI N. 12 . PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNIRSI IN ALTRA SEDE.
06. PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATO E DAI REGOLAMENTI E' UBICATO NELLA SEDE COMUNALE APPOSITO-SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO.

ART. 03

LO STEMMA ED IL GONFALONE

01. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE SONO CONFORMI AL D.P.R. N. 368 DEL 03.01.1989 , REGISTRATO ALLA CORTE DEI

CONTI IL 13 FEBBRAIO 1989 , TRASCritto NEL REGISTRO ARALDICO
DELL' ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO IL 28 MARZO 1989 , REGISTRATO NEI
REGISTRI DELL' UFFICIO ARALDICO IL 24 APRILE 1989 .

02. IL TESTO DEL D.P.R. 368 , VIENE RIPOrTATO INTEGRALMENTE QUI DI SEGUITO:
STEMMA "PARTITO: NEL PRIMO, DI ROSSO, AL BISCIONE
D' ARGENTO ONDEGGIANTE IN PALO, INGOLLANTE IL BAMBINO DI CARNAGIONE,
POSTO IN FASCIA, CON LE BRACCIA APERTE; NEL SECONDO,
D' AZZURRO, AL PONTE DI PIETRA AL NATURALE, DI CINQUE ARCHI, SOTTO I
QUALI IL FIUME FLUTTUOSO D' ARGENTO, USCENTE DAL FIANCO
SINISTRO E FLUENTE CON SINUOSITA' FINO ALLA PUNTA, ESSO PONTE
SORMONTATO DALLA COLOMBA D' ARGENTO, VOLANTE, POSTA DI TRE QUARTI E
RECANTE NEL BECCO IL RAMO D' ULIVO DI VERDE, POSTO IN BANDA. ORNAMENTI
ESTERIORI DA COMUNE". GONFALONE - "DRAPPO DI BIANCO
RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D' ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA
DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO RECANTE LA
DENOMINAZIONE DEL COMUNE. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO
ARGENTATI. L' ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO BIANCO
CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA'
RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME.
CRAVATTA
CON NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D' ARGENTO".

ART. 04

I PRINCIPI DI PACE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA,
DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI
EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA
COSTITUZIONE, PRINCIPI TUTTI INDIRIZZATI ALL' OTTENIMENTO E AL
MANTENIMENTO DELLA PACE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI
ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E
L' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA
ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI
NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL
LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI,
DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE
ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

ART. 05

FUNZIONI

01. LE FUNZIONI DI CUI IL COMUNE HA LA TITOLARIETA', SONO INDIVIDUATE
DALLA LEGGE PER SETTORI ORGANICI, ESSE ATTENGONO SECONDO I
FINI GIA' ENUNCIATI:

A) ALLA RAPPRESENTANZA, ALLA CURA E ALLA CRESCITA SOCIALE, CIVILE E
CULTURALE DELLA COMUNITA' OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE;

B) ALLA CURA E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELLE ATTIVITA' ECONOMICO
PRODUTTIVE INSEDIATE ED ABITATIVE CHE SU DI ESSO SI
SVOLGONO.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE:

A) IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, FAVORENDO FORME DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTUANDO LA PIU' RAZIONALE DECENTRAZIONE DEI SERVIZI;

B) GESTISCE I SERVIZI E GLI UFFICI SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CON CRITERI DI ECONOMICITA', LEGITTIMITA', TRASPARENZA, EFFICACIA ED EFFICIENZA.

ART. 06

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALE, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATI CON LEGGE, LA QUALE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 07

LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA, IL COMUNE ACQUISISCE L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 08

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALLA ATTIVITA' POLITICA AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

02. ASSICURA A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ATTRAVERSO APPOSITO REGOLAMENTO, IL DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

04. DISCIPLINA, CON APPOSITO REGOLAMENTO, L'ACCESSO DA PARTE DEGLI ENTI, DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE

ED AI SERVIZI COMUNALI.

05. FAVORISCE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITA' MEDIANTE L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA E DI ALTRE ISTITUZIONI OPERANTI NEL SETTORE, IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI ED IL RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE.

ART. 09

INIZIATIVA E PROPOSTA POPOLARE

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO, IN MODO SINGOLO O ASSOCIATO, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' TEMPI E FORME DI PROPOSIZIONE E DI RISPOSTE, MODALITA' E PROCEDURA PER RENDERE EFFETTIVA TALE FACOLTA' DEI CITTADINI.

ART. 10

REFERENDUM

01. E' PREVISTO II REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE E PER LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA O INTERESSE LOCALE, QUANDO E' RICHIESTO DA NON MENO DEL 10% DEGLI ELETTORI CHE RISULTINO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, O QUANDO LO RICHIEDA IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LA RICHIESTA DI CUI AL COMMA 01 PUO' RIGUARDARE QUALSIASI ARGOMENTO SUL QUALE GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE HANNO COMPETENZA DELIBERATIVA AD ECCEZIONE DEI SEGUENTI CASI:

A) ELEZIONE, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DICHIARAZIONI DI DECADENZA ED IN GENERALE QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;

B) PERSONALE DEL COMUNE;

C) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

D) BILANCI, FINANZA, TRIBUTI, CONTABILITA';

E) MATERIE SULLE QUALI GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DEVONO ESPRIMERE IN TERMINI DI LEGGE;

F) STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE. LE NORME, LE MODALITA', I TERMINI, LE PROCEDURE E L'INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO, SONO STABILITI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 03

ORGANI DEL COMUNE

ART. 11

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO

01. GLI ORGANI DEL COMUNE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE SONO: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 12

POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNE E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO, ESERCITA LA POTESTA' E ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONFERITIGLI DALLA LEGGE.

02. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE E REALIZZA IL PROGRAMMA DI GOVERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL SINDACO E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIRIZZA L'ATTIVITA' DELL'ENTE CON L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATICO, ORGANIZZATIVO E NE VERIFICA L'ATTUAZIONE.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO RICHIAMATE IN PARTICOLARE NELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , FATTE SALVE LE MATERIE INDICATE IN ALTRE NORME DI LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO ED OGNI SUA EVENTUALE MODIFICA, APPROVA INOLTRE IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO STESSO, CHE DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

04. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE:

A) ALLA PRIMA CONVOCAZIONE, DOPO IL RINNOVO ELETTORALE DEI CONSIGLIERI, CONVALIDARE GLI ELETTI, ELEGGERE IL SINDACO E LA GIUNTA A SCRUTINIO PALESE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 ;

B) PROVVEDERE ALLA ISTITUZIONE E ALL'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;

C) APPROVARE LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;

D) APPROVARE PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI PIANI FINANZIARI, PIANI URBANISTICI E RELATIVI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI;

E) APPROVARE I BILANCI ANNUALI E RATIFICARE, ENTRO SESSANTA GIORNI, LE RELATIVE VARIAZIONI DELIBERATE DALLA GIUNTA.

05. ORGANIZZA INOLTRE:

A) L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) DISCIPLINA L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E IL SUO STATO GIURIDICO CON RELATIVE PIANTE ORGANICHE E LORO VARIAZIONI, CON APPOSITO REGOLAMENTO;

C) L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E/O CONCESSIONE DEGLI STESSI;

D) LE CONVENZIONI TRA COMUNI ED ALTRI ENTI.

06. DISCIPLINA LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI.

07. DELIBERA GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO.

08. DELIBERA INOLTRE LA CONTRAZIONE DI MUTUI, I CONTI CONSUNTIVI, LE NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO.

09. DELIBERA LE SPESE CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

ART. 14

PROCEDURE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO OLTRE CHE NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE, QUANDO LO RITENGA OPPORTUNO O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN TAL CASO L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

02. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, DEVONO ESSERE NOTIFICATI DAL MESSO COMUNALE, AL DOMICILIO DEL CONSIGLIERE, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE, GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE, PER DELIBERARE IL BILANCIO E IL CONTO CONSUNTIVO;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO DELLA ADUNANZA, QUANDO SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SESSIONE.

03. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE INOLTRE SU INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

05. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI E CONSULTIVE SECONDO REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE, IL NUMERO, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.

06. ALLA COMMISSIONE POSSONO ESSERE CHIAMATI E FAR PARTE ANCHE ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN PRIMA CONVOCAZIONE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE LA PROPOSTA NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

03. NEL CASO IN CUI NON SI RAGGIUNGA IL QUORUM RICHIESTO IN PRIMA CONVOCAZIONE, IN SECONDA CONVOCAZIONE LE DELIBERAZIONI SARANNO

VALIDE SE APPROVATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI CHE IN OGNI CASO NON POSSONO ESSERE INFERIORI A UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

05. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 16

NORME

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO, APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

02. I VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO SOTTOPOSTI ALLA LETTURA E ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO NELLE SEDUTE SUCCESSIVE.

ART. 17

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO SECONDO REGOLAMENTO A FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E PRESENTARE MOZIONI.

02. PUO' RICHIEDERE ED OTTENERE INFORMAZIONI E COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI.

04. I CONSIGLIERI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE SU ARGOMENTI IN CUI SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI O CHE RIGUARDANO CONIUGE, PARENTI ED AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO O IN CASO DI INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI RICOPERTI.

05. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO A PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE NE FA' LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO E, IN MANCANZA DI ASSESSORI, IL CONSIGLIERE ANZIANO. E' CONSIGLIERE ANZIANO CHI HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, A PARITA' DI VOTI, IL MAGGIORE DI ETA'. E' ASSESSORE ANZIANO LA PERSONA INDICATA NELL'ORDINE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

06. IL COMUNE NELLA TUTELA DEI PROPRI INTERESSI E DIRITTI ASSUME IL PATROCINIO LEGALE DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO CHE IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI INCORRANO IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO CON L'ENTE.

ART. 18

LA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI, ANCHE NON CONSIGLIERI COMUNALI IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED

ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI PARTECIPANO ALLE SEDUTE CONSIGLIARI SENZA DIRITTO DI VOTO. IN OGNI CASO NON POSSONO ESSERE SCELTI I CANDIDATI DELLE LISTE CHE NON SONO STATI ELETTI.

02. LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO, IL QUALE COORDINA E PROMUOVE L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE RIGUARDANO L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E L'ATTIVITA' PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO STESSO.

03. IN CASO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO, LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA, PER GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, CURA LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI CHE VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SINDACO O DA CHI NE FA' LE VECI E DAL SEGRETARIO STESSO.

06. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

07. LA GIUNTA E' ELETTA UNITAMENTE AL SINDACO DAL CONSIGLIO COMUNALE. L'ELEZIONE AVVIENE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

08. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTI PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

09. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

10. PER LA REVOCA, LA DECADENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI RINVIANO ALLE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 .

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI PER LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

12. RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE DI VOLTA IN VOLTA SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

13. LA GIUNTA, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI E IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CONCERNENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CHE INDICHINO LO SCOPO CHE SI PERSEGUE O IL RISULTATO DA RAGGIUNGERE, I MEZZI NECESSARI, I CRITERI E LE MODALITA' GENERALI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI ORGANI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE GESTIONALI ATTRIBUITE DA LEGGI, REGOLAMENTI, STATUTO.

14. IL SINDACO DESIGNA L'ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO ED HA LA FACOLTA' DI CONFERIRE, CON DELEGA, AI SINGOLI ASSESSORI RESPONSABILITA' DI SETTORE.

ART. 19

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

03. IL SINDACO QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E DETERMINA IL GIORNO DELLA ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA, PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI RISULTATI.

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

F) HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE E LO RAPPRESENTA IN GIUDIZIO;

G) ASSICURA L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 ;

L) ADEMPIE ALLE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO;

M) ADOTTA LE ORDINANZE ATTUATIVE DI ATTI O DELIBERAZIONI GIA' ESECUTIVE;

N) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI I SERVIZI E GLI UFFICI;

O) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITI LA GIUNTA E/O LE

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO.

04. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE NONCHE' QUELLE CONTINGIBILI E URGENTI ED ESERCITA LE ALTRE FUNZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 20

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI

AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

02. COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE NELLO

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

03. COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

04. ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.

05. PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE, AVVALENDOSI ANCHE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 21

ATTIVITA' DEL COMUNE

01. IL COMUNE UNIFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIOR RISULTATO IN TERMINI DI ECONOMICITA' E DI FUNZIONALITA', SI AVVALE DEGLI STRUMENTI E DEI PROCEDIMENTI PIU' IDONEI, TRA QUELLI PUBBLICI O PRIVATI AMMESSI NELL'ORDINAMENTO, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE VIETATI DA LEGGI, REGOLAMENTI, DALLO STATUTO.

02. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI, LA CUI FINALITA' SIA RIVOLTA A REALIZZARE SCOPI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLA FORMA IN ECONOMIA O IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE.

04. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, DI CUI LA NORMATIVA DEVE ESSERE CONTENUTA IN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 22

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITO REGOLAMENTO:

A) DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE A CRITERI DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE;

B) DISCIPLINARE LE PROCEDURE, SECONDO LE NORME VIGENTI, PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) GARANTIRE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PERSONALE.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, DI VOLTA IN VOLTA SOTTOSCRITTI.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' LO STATUS DEL PERSONALE, I DIRITTI, I DOVERI, LE RESPONSABILITA' NONCHE' L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE HA LA FACOLTA', QUANDO NON ABBAIA ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE PERSONALE SPECIFICO PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI TECNICO COMUNALE, DI CONFERIRE TALE INCARICO, ANCHE A DURATA PLURIENNALE, CON CONTRATTO PROFESSIONALE, AD UN TECNICO DI

SPERIMENTATA CAPACITA' E COMPETENZA, AL QUALE POTRANNO ESSERE CONFERITI ANCHE INCARICHI DI PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE O DI PROGETTI URBANISTICI NEI LIMITI DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE.

05. IL RINNOVO DELL'INCARICO E' DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CHE CONTIENE LE VALUTAZIONI DEI RISULTATI OTTENUTI.

L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI SI MANIFESTA INADEGUATO.

06. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ATTUALMENTE SUDDIVISA NEI SEGUENTI SETTORI, POTRA' ESSERE MODIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) AMMINISTRATIVO CONTABILE;
- B) TECNICO, URBANISTICI, AMBIENTALE;
- C) ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI.
- D) SERVIZI PUBBLICI DEL TERRITORIO.

ART. 23

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. LE ATTRIBUZIONI, LE RESPONSABILITA' E LO STATO GIURIDICO DEL SEGRETARIO COMUNALE, SONO STABILITE DALLA LEGGE CUI COMPETE INOLTRE DETERMINARE LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA NOMINA, LA CESSAZIONE E LA REVOCA DEL SEGRETARIO.

02. FATTE SALVE LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

A) IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E RICEVE DA QUESTI E DAGLI ASSESSORI TRAMITE DIRETTIVE, GLI INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA TRADUZIONE OPERATIVA DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGETTI DECISI DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI;

B) IL SEGRETARIO COMUNALE E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

03. SPETTA INOLTRE AL SEGRETARIO:

A) PREDISPORRE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON LA ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

C) ESPRIMERE PARERE DI LEGITTIMITA' NELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

D) PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA CON DIRITTO DI PAROLA CIRCA LA LEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IN ESAME, MA SENZA DIRITTO AL VOTO, REDIGERE VERBALE DELLE SUCCITATE SEDUTE;

E) QUALE CAPO DEL PERSONALE, PARTECIPA ALLE RIUNIONI CON I SINDACATI DEI

LAVORATORI A PIENO TITOLO ED ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

ART. 24

INCOMBENZE DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTINENTI ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE' DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI.
02. DEVE ACCERTARSI CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIA STATA RISPETTATA LA PREVISTA PROCEDURA SIA ESSA FORMALE CHE CONSOLIDATA DALLA PRASSI AMMINISTRATIVA E SIANO STATI EMESSI I PRESCRITTI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.
03. IL SEGRETARIO E' COMPETENTE A SINDACARE LA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI, FACENDO PRESENTE EVENTUALI ILLEGITTIMITA' NON SOLTANTO SULLE PROPOSTE, MA ANCHE SULLA ESECUZIONE DEGLI STESSI, SE VIENE RICHIESTO PER ISCRITTO O DI CUI NE VIENE A CONOSCENZA.

ART. 25

ENTI ISTITUZIONI CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE L'AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ISTITUZIONI E CONSORZI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO I CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.
02. PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI, SI DOVRANNO OSSERVARE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA O DEGLI STATUTI DEGLI ENTI.
03. IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, LA LEGGE DELLO STATO PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI O SERVIZI. LA STESSA LEGGE NE DEMANDA L'ATTUAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA, HA LA FACOLTA' DI COSTITUIRE ISTITUZIONI, QUALE ORGANO STRUMENTALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE, PREDISPONENDO APPOSITO REGOLAMENTO, CHE PREVEDERA' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.
05. IL CONSORZIO TRA COMUNI O TRA COMUNI ED ENTI, ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 26

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE

STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COMUNITA'.

TITOLO 05

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 27

PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA.

02. DI TUTTI I BENI PATRIMONIALI SONO REDATTI I RELATIVI INVENTARI.

03. IL SINDACO SOVRINTENDE LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE. DELL'ESATTEZZA DEGLI STESSI, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO ED IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 28

CONTRATTI ED APPALTI

01. AGLI APPALTI DI LAVORO, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI.

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI STATALI E REGIONALI E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, INTERVIENE IL SINDACO, IL VICE SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

ART. 29

CONTABILITA'

01. LA CONTABILITA' HA PER OGGETTO LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE DEI BENI E SERVIZI, DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE AVENTI CORRISPONDENTE ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ATTRIBUITI AI SINGOLI CENTRI DI COSTO.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA IL PIANO DEI CENTRI DI COSTO ED EMANA APPOSITE DIRETTIVE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI COSTI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E, LA DOVE ESISTA, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EFFETTUANO LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARSI

ED ACCERTANO LA RELATIVA CORRISPONDENZA AL PROGRAMMA, NONCHE' AI TEMPI TECNICI DI REALIZZAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI.

ART. 30

CONTROLLI DI GESTIONE

01. SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SI ESERCITANO I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI.

02. IL CONTROLLO FINANZIARIO HA COME FINE IL RISCONTRO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BILANCIO.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO HA COME FINE LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA ED E' STRUMENTO DI VERIFICA DELL'ANDAMENTO GESTIONALE.

04. PER I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALGONO DEL REVISORE DEL CONTO OLTRE CHE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEFINISCE, CON APPOSITE NORME, LE MODALITA' PER IL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

ART. 31

REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, ALLA NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO, SCELTO TRA I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI O ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, OVVERO AL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

02. IL REVISORE DEL CONTO DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

04. IL REVISORE DEL CONTO PROVVEDE:

A) A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZI E DI CONTROLLO;

B) AD ACCERTARE CHE TUTTE LE APPOSTAZIONI DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO SIANO STATE DETERMINATE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE;

C) A CONTROLLARE LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DI VALORI O TITOLI DI PROPRIETA', LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE SONO TRASMESSE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO, I QUALI POSSONO CHIEDERE AL REVISORE DEL CONTO CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI.

D) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA ENTRO IL TRENTA SETTEMBRE DI OGNI ANNO SULL'ANDAMENTO DEL BILANCIO DI COMPETENZA, NONCHE' SULLA REALIZZAZIONE DEI RESIDUI;

E) A FORMULARE PROPOSTE ATTE A PREVENIRE EVENTUALI DISAVANZI DI GESTIONE.

05. IL REVISORE E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE E DEVE ADEMPIERE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO (ARTT. 1710 C.C.).

06. PUO' IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGA OPPORTUNO, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, PROCEDERE AD ATTI DI CONTROLLO, OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO ED

AI CAPI GRUPPO CONSIGLIARI. IL SINDACO IN TAL CASO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI.

07. IL REVISORE DEL CONTO CESSA DALL'INCARICO PER DIMISSIONI, DECADENZA O REVOCA. LA REVOCA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO PER GIUSTA CAUSA O PER INCOMPATIBILITA'.

ART. 32

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA IL SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE: DALLA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI COMPETENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO ED AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI.

B) AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINARIE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASA DISPONIBILI.

C) I RAPPORTI TRA COMUNE E TESORIERE SONO REGOLATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 142/90 .

TITOLO 06

ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 33

PARERI SU ATTI AMMINISTRATIVI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O, EVENTUALMENTE DI ALTRE AZIONI AMMINISTRATIVE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL DIVERSO TERMINE, EVENTUALMENTE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

ART. 34

PROCEDURE DI ATTI AMMINISTRATIVI

01. OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA DA UN ORGANO COLLEGIALE DEL COMUNE, OGNI TIPO DI COMMISSIONE COMPRESA DEVE RIPORTARE:

A) I DATI NECESSARI PER INDIVIDUARE I PRESENTI;

B) IL RISCONTRO SOMMARIO DELLA DISCUSSIONE;

C) IN MODO ANALITICO I CONTENUTI DELLE DECISIONI ASSUNTE;

D) I NOMINATIVI DI QUANTI SI SONO ASTENUTI DALLA VOTAZIONE O SI SONO ESPRESSI CON VOTO CONTRARIO.

02. OGNI VERBALE SARA' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

03. LE COPIE DEI VERBALI SARANNO DICHIARATE CONFORMI CON ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO.

04. IL CONTENUTO DELLE DECISIONI, ASSUNTE IN UNA UNICA SEDUTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DEVE ESSERE REDATTI NELLA FORMA DI OGNI SINGOLO ATTO PER CIASCUNA DECISIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO AD OGNI VERBALE SARA' ATTRIBUITA UNA NUMERAZIONE ORDINATA IN MODO SUCCESSIVO PER OGNI SINGOLO ANNO ED I LORO ORIGINALI DOVRANNO, AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, ESSERE FASCICOLATI SECONDO L'ORDINE E DISTINTAMENTE PER ORGANO DELIBERANTE.

05. I VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE POSSONO ESSERE LETTI AI FINI DELLA APPROVAZIONE, AL TERMINE DELL'ADUNANZA STESSA; IN CASO DI IMPOSSIBILITA' VERRANNO LETTI A QUELLA SUCCESSIVA E DURANTE LA STESSA APPROVATI, ANCHE CON L'EVENTUALE INSERIMENTO DI RETTIFICHE CHE POTRANNO ESSERE, SEDUTA STANTE, RICHIESTE DA OGNI SINGOLO CONSIGLIERE E DALL'ADUNANZA STESSA APPROVATE.

ART. 35

PUBBLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

01. COPIA DI OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA COMUNALE E D'OGNI ALTRO ATTO DI CUI LA LEGGE PREVEDE LA PUBBLICAZIONE, DOVRA' ESSERE PUBBLICATO AL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE A CURA DEL MESSO COMUNALE PER IL PERIODO PREVISTO DALLA LEGGE.

TITOLO 07

SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DELLA COMUNITA' LOCALE

ART. 36

SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE SOPRATTUTTO VALORIZZANDO L'ATTIVITA' AGRICOLA IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI PRODUTTIVE, L'ARTIGIANATO, IL TERZIARIO DI SERVIZIO. FAVORENDO ALTRESI' L'INSEDIAMENTO DI PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE ESERCENTI ATTIVITA' COMPATIBILI CON L'AMBIENTE, AVVALENDOSI ANCHE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL COMMA 05 DELL'ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE INCENTIVA INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI, ECOLOGICHE, NATURALISTICHE DEL TERRITORIO.

ART. 37

SVILUPPO CULTURALE E SOCIALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E RICONOSCE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI TESI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE, FORNENDO OVE E' POSSIBILE OGNI SUPPORTO LOGISTICO RICHIESTO NELL'INTERESSE GENERALE.

02. NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI, IL COMUNE PERSEGUE L'OBIETTIVO DI GARANTIRE AD OGNI CITTADINO UN LIVELLO MINIMO DI ASSISTENZA SOCIALE E DI SERVIZI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE CIVILE E SOCIALE.

ART. 38

OBIETTIVI DI SVILUPPO SPORTIVO

01. IL COMUNE GARANTISCE AI PROPRI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GESTITI DIRETTAMENTE O IN CONCESSIONE.
02. LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEVE ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI EFFICACIA E DI ECONOMICITA'.
03. L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.
04. L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DI UN GRUPPO O ASSOCIAZIONE DEVE ESSERE COMPENSATO DAL PAGAMENTO DI UN CANONE MENSILE O ANNUALE DA DETERMINARSI CON CONVENZIONE ED IN RELAZIONE AI COSTI ECONOMICI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.

ART. 39

OBIETTIVI DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE, PER OGNI ANNO SCOLASTICO, DOVRA' TROVARE INTEGRALE PROGRAMMAZIONE NEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO, DA APPROVARSI A CURA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. POSSONO ESSERE PROGRAMMATI ANNUALMENTE CON OPPORTUNE MODALITA' OPERATIVE NELL'AMBITO DI UN PIANO COMPLESSIVO DI DIRITTO ALLO STUDIO, INTERVENTI DI SOSTEGNO IN MATERIA DI TRASPORTI, REFEZIONE SCOLASTICA, LIBRI DI TESTO, DOTAZIONE LIBRARIA PER BIBLIOTECA DI CLASSE, ATTIVITA' RICREATIVA E DI EDUCAZIONE SPORTIVA.

ART. 40

SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

01. IL DIRITTO ALLA SALUTE, PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE VERRA' PERSEGUITO CON LA FINALITA' DI RENDERLO EFFETTIVO PER LE CATEGORIE PIU' DEBOLI, AGEVOLANDONE L'ACCESSO ALLA ASSISTENZA FARMACEUTICA, OSPEDALIERA ED INFERMIERISTICA IN RAGIONE DELLA CARENZA DI ASSISTENZA FAMILIARE E DI POSSIBILITA' ECONOMICA DI OGNI CITTADINO.
02. LA SITUAZIONE DI INDIGENZA ECONOMICA FORMERANNO OGGETTO DI INTERVENTO COMUNALE SECONDO CRITERI DISPOSTI DA REGOLAMENTO E CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. I SOGGIORNI CLIMATICI PER MINORI ED ANZIANI SARANNO GARANTITI NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI CON CRITERI DI GESTIONE POSSIBILMENTE ORIENTATE AL PAREGGIO ECONOMICO E COMUNQUE CON IL RISPETTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA DALLA LEGGE.

TITOLO 08

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 41

LO STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO

COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO VIENE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE VIENE RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

03. E' AMMESSA LA INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL DIECI PER CENTO DEI CITTADINI ELETTORI TENDENTE A PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L' AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

04. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 42

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' DI REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

03. L'INIZIATIVA PROPOSITIVA IN MATERIA DI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI SECONDO LE PROCEDURE AI SENSI DELL' ARTT. 10 COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATE LE CATEGORIE INTERESSATE.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO, DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORMA DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA', ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO STESSO. FINO ALLA ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

TITOLO 09

NORME TRANSITORIE

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESAME FAVOREVOLE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E PUBBLICATO DAL B.U.R. E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL SINDACO APPONGONO IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.
04. IL SINDACO INVIA COPIA DELLO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

ART. 44

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LA DELIBERAZIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO E' APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 41 PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE O DALL'ULTIMA MODIFICA.
02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA NON APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PUO' ESSERE RIESAMINATA SE NON DECORSO UN ANNO DALLA MANCATA APPROVAZIONE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESAMINARE LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO SE NON E' ACCOMPAGNATA DA NUOVA, PROPOSTA STATUTARIA CHE SOSTITUISCA LA PRECEDENTE E LA RELATIVA DELIBERA DI ABROGAZIONE DIVIENE OPERANTE IL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.